

## LA RETTRICE

- Vista** la Legge 8 dicembre 1956, n. 1378;
- Visto** il Decreto Ministeriale 9.9.1957, con il quale è stato approvato il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale modificato con DD.MM. 10.1.1958, 3.12.1962, 6.5.1963 e 10.9.1966;
- Vista** la Legge 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche;
- Visto** il Decreto Ministeriale 08.10.1996, n.622;
- Visto** il Decreto Ministeriale 24.10.1996, n.654;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato, e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
- Visto** il D.M. 22.10.2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- Visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Visto** il Regolamento di disciplina delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e relativi controlli, emanato con D.R. n. 57863 del 25/10/2016;
- Vista** l'Ordinanza Ministeriale del 28 dicembre 2019 prot. n. 1194, con la quale sono stati indetti gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore commercialista ed Esperto contabile per l'anno 2020;
- Vista** l'Ordinanza Ministeriale del 28 dicembre 2019 prot. n. 1195, con la quale sono stati indetti gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Psicologo, Assistente Sociale e Ingegnere dell'informazione per l'anno 2019;
- Vista** l'Ordinanza Ministeriale n.38 del 24 aprile 2020, recante il differimento termini prima sessione anno 2020 esami di Stato Professioni regolamentate e non regolamentate
- Vista** l'Ordinanza Ministeriale n.57 del 29 aprile 2020, recante le modalità di svolgimento della prima sessione degli esami di Stato delle Professioni regolamentate, non regolamentate, di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, nonché di Revisore Legale.
- Atteso** che il Dirigente proponente attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento;

## DECRETA

considerate le premesse che qui si intendono integralmente riportate, che è pubblicato il bando per gli Esami di Stato di abilitazione per l'accesso alle professioni di:

- Dottore Commercialista
- Esperto Contabile
- Psicologo
- Dottore in Tecniche Psicologiche
- Ingegnere dell'Informazione
- Ingegnere dell'Informazione Junior
- Assistente Sociale
- Assistente Sociale Specialista

per la prima e la seconda sessione dell'anno 2020.

## LA RETTRICE

*(Prof.ssa Giovanna Iannantuoni)*

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  
D.Lgs 82/05

# BANDO ESAMI DI STATO

## I e II Sessione

### ANNO 2020

#### Art. 1 – Disposizioni Generali

In ottemperanza alle Ordinanze Ministeriali Prot. n.1194 e n.1195 del 28 dicembre 2019 emanate dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e nel rispetto di quanto contenuto nel DM n.38 del 24 aprile 2020 e dal DM n.57 del 29 aprile 2020, sono indette presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, la I e la II Sessione degli esami di Stato di Abilitazione all’esercizio delle professioni per l’anno 2020.

Il presente bando contiene le disposizioni che regolano l’ammissione agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni sotto elencate regolamentate dal DPR 328/2001 oltre che dal Decreto ministeriale 9 settembre 1957 n.271, integrato e modificato dal DM 24 ottobre 1996 n.654.

<i>SEZIONE A dell’Albo</i>	<i>SEZIONE B dell’Albo</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dottore Commercialista</li> <li>- Psicologo</li> <li>- Ingegnere dell’Informazione</li> <li>- Assistente Sociale Specialista</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esperto Contabile</li> <li>- Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro</li> <li>- Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità</li> <li>- Ingegnere dell’Informazione Junior</li> <li>- Assistente Sociale</li> </ul>

Sono altresì indette all’interno delle medesime sessioni d’esame le Prove Integrative per l’abilitazione all’esercizio della professione di **Revisore Legale** di cui all’art. 11, co. 1, del DM 19/01/2016 n. 63.

Per ciascuna professione è disponibile, in calce al presente bando, una *scheda* contenente le informazioni specifiche in merito ai requisiti per l’accesso e alle modalità di svolgimento delle prove.

## Art. 2 – Termini di presentazione domanda di ammissione

Il presente bando definisce per l'anno di riferimento i seguenti termini:

### *I SESSIONE*

Apertura Iscrizioni	<b>25 Maggio 2020</b>
Chiusura Iscrizioni	<b>22 Giugno 2020</b>
Termine conseguimento Titoli di accesso <i>Laurea-Tirocinio</i>	<b>15 Luglio 2020</b>

### *II SESSIONE*

Apertura Iscrizioni	<b>16 Settembre 2020</b>
Chiusura Iscrizioni	<b>16 Ottobre 2020</b>
Termine conseguimento Titoli di accesso <i>Laurea-Tirocinio</i>	<b>15 Novembre 2020</b>

Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione è il medesimo per tutti i candidati di tutte le professioni.

Coloro i quali intendano iscriversi nella stessa Sessione all'esame di Stato di Dottore Commercialista o di Esperto Contabile e alle Prove Integrative di Revisore Legale dovranno farlo contestualmente entro la data di chiusura delle iscrizioni, tuttavia il superamento dell'esame di Dottore Commercialista o di Esperto Contabile e la conseguente abilitazione ad una delle due professioni è propedeutica all'espletamento delle Prove Integrative per la professione di Revisore Legale.

La presentazione della domanda oltre i termini sopraindicati, ovvero la presentazione non correlata dalla documentazione richiesta a titolo di autocertificazione, comporta l'esclusione dalla sessione degli esami per la quale è stata richiesta la partecipazione.

L'Amministrazione provvede a verificare d'ufficio il possesso dei titoli di ciascun candidato e si riserva di escludere dall'esame di Stato coloro i quali trasmetteranno dichiarazioni mendaci o risulteranno non essere in possesso dei titoli dichiarati.

## Art. 3 – Requisiti per l'ammissione

L'Esame di Stato consente l'accesso a due distinte sezioni dell'Albo professionale a cui corrispondono diversi requisiti di ammissione.

Titolo di accesso **Sezione A** dell'Albo

- Laurea di II livello (magistrale, specialistica o a ciclo unico)

- Tirocinio post-laurea (solo nei casi previsti dalla normativa di riferimento della singola professione).

Titolo di accesso **Sezione B** dell'Albo

- Laurea di I livello (triennale)
- Diploma universitario triennale
- Tirocinio post-laurea (solo nei casi previsti dalla normativa di riferimento della singola professione).

Ai sensi dell'art.7 delle citate Ordinanze del 28 dicembre 2019 i candidati in possesso di lauree degli ordinamenti previgenti alla **legge 509/99 (Laurea Vecchio Ordinamento)** posseggono un titolo di studio idoneo all'ammissione all'Esame di Stato.

Coloro che possiedono il titolo per accedere alla Sezione A dell'Albo possono accedere anche all'Esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.

Gli iscritti che conseguono il titolo accademico o che terminano il periodo di tirocinio oltre la data di chiusura delle iscrizioni, devono comunque presentare domanda entro i termini indicati nell'art.2 del presente bando.

Alla sessione possono partecipare i candidati che conseguono il titolo accademico, previsto per l'accesso all'esame, entro la data della prima prova.

I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non hanno ancora completato il necessario tirocinio ma lo completeranno entro la data di inizio degli esami, o che non hanno ancora conseguito il titolo accademico, devono produrre, una volta ottenuto il titolo o terminato il tirocinio, un'autocertificazione nella quale si dichiara di essere in possesso, entro la data della prima prova, di tutti i titoli richiesti per l'accesso alla professione.

Il modello di autocertificazione denominato "*Autocertificazione conseguimento titoli di accesso agli esami di Stato*" è scaricabile dal sito di Ateneo nella sezione "Certificati e autocertificazioni" e va compilato e inviato, entro la scadenza dei termini indicati in tabella all'art.2, all'indirizzo PEC di Ateneo ([ateneo.bicocca@pec.unimib.it](mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it)) oppure via email all'indirizzo [esamidistato@unimib.it](mailto:esamidistato@unimib.it) insieme alla scansione di un documento di identità in corso di validità.

Nel modello di autocertificazione, per quanto riguarda il **tirocinio**, vanno indicate in tabella:

- Per la professione di *Psicologo*: le date di inizio e di fine dei semestri e le due aree disciplinari di svolgimento del tirocinio;
- Per le professioni di *Dottore Commercialista e Esperto Contabile*: le date di inizio e fine periodo del tirocinio e l'ordine professionale di registrazione;
- Per la professione di *Revisore Legale*: le date di inizio e fine periodo del tirocinio riconosciuto dal MEF.

**ATTENZIONE:** ai sensi dell'art. 15 della legge 183/2011 le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere né accettare certificati rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni.

In nessun caso quindi devono essere allegati alla domanda di iscrizione o inviati via email certificati di laurea o di tirocinio; l'autocertificazione sostituisce integralmente ogni tipo di certificazione.

#### Art. 4 – Titolo di accesso conseguito all'estero

I candidati che hanno conseguito la laurea all'estero possono iscriversi all'esame di Stato solo dopo aver ottenuto **l'equipollenza** del titolo accademico presso una qualsiasi Università italiana. Solo a seguito di tale riconoscimento del titolo straniero è possibile procedere con l'iscrizione all'esame di Stato al quale si accede unicamente con titolo al quale è stato conferito valore legale in Italia, con assimilazione ad una delle classi individuate e considerate idonee dalla normativa di riferimento per l'accesso alla professione.

#### Art. 5 – Calendario Prove

La data della prima prova scritta degli esami di Stato per le Sezioni A e B dell'Albo, è stabilita annualmente dal MIUR e indicata nelle Ordinanze Ministeriali per l'anno di riferimento.

Per la prima sessione dell'anno corrente, il calendario delle prove è stato modificato dal DM n.38 del 24 aprile 2020 e corrisponde alle seguenti date:

	<i>I Prova Sezione A dell'Albo</i>	<i>I Prova Sezione B dell'Albo</i>
<b>I SESSIONE</b>	16 Luglio 2020	24 Luglio 2020
<b>II SESSIONE</b>	16 Novembre 2020	23 Novembre 2020

Per la prima sessione 2020, secondo le disposizioni ministeriali contenute nel DM n.57 del 29 aprile 2020, l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni è costituito da un'unica prova orale a distanza. Le prove dei candidati inizieranno il giorno 16 luglio 2020 per l'albo A e il giorno 24 luglio per l'albo B e proseguiranno secondo un calendario stabilito dall'Ateneo in accordo con la Commissione esaminatrice, pubblicato sul sito di Ateneo non appena disponibile.

Per la seconda sessione 2020 il calendario completo delle prove successive alla prima è stabilito discrezionalmente dalla Commissione d'esame di ciascuna professione e viene pubblicato, non appena disponibile, sul sito di Ateneo nella pagina dedicata agli Esami di Stato <https://www.unimib.it/servizi/esami-stato>, insieme alle indicazioni sull'orario e sulla sede di convocazione dei candidati e sui nominativi della Commissione esaminatrice.

Le date delle Prove Integrative per la professione di Revisore Legale vengono rese note sul sito di Ateneo non appena deliberate.

**La pubblicazione del calendario delle prove d'esame, come sopra indicato, ha valore di notifica a tutti gli effetti.**

Eventuali variazioni del calendario nonché ogni altra informazione relativa alla presente sessione verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito web. E' onere di ciascun candidato monitorare il sito periodicamente consultando la pagina degli esami di Stato relativa alla sessione e alla professione di interesse.

### Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda di ammissione

La domanda di ammissione agli esami di Stato va inoltrata tramite le [Segreterie Online Unimib](https://www.unimib.it/segreterieonline) (<https://www.unimib.it/segreterieonline>).

Se si tratta del primo accesso al sistema (**laureati presso altri atenei**) è necessario effettuare la registrazione. Al termine della procedura si potrà accedere utilizzando il nome utente e la password.

Per tutti gli utenti già registrati è necessario effettuare il login accedendo tramite il proprio indirizzo email con dominio [@campus.unimib.it](mailto:@campus.unimib.it) o con identità SPID e la password; in caso di problemi di autenticazione consultare il sito a questo link: [www.unimib.it/recuperapassword](http://www.unimib.it/recuperapassword).

Dopo aver effettuato l'accesso procedere come segue.

Selezionare dal Menu in alto a destra la voce "Segreteria", poi accedere alla voce "Esami di Stato" quindi cliccare sul tasto "Iscrizione esami di Stato" scegliendo il concorso di interesse.

A conclusione della procedura di iscrizione è possibile procedere al pagamento di € **499,58** (contributo di partecipazione all'esame di Stato, tassa erariale e marca da bollo) nella sezione "Pagamenti", pagabile in modalità PagoPA. Solo per la professione di *Revisore Legale* la quota di partecipazione è di € **116,00**. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di chiusura delle iscrizioni.

Solo dopo aver perfezionato l'iscrizione tramite il pagamento della quota richiesta si è automaticamente iscritti all'esame di Stato (non è prevista alcuna ricevuta di avvenuta iscrizione).

### Art 7- Norme per lo svolgimento delle prove

Il giorno previsto per lo svolgimento della prova, il candidato dovrà presentarsi all'ora e presso la sede di convocazione pubblicata sul sito di Ateneo nella pagina dedicata agli esami di Stato.

I candidati devono presentarsi con un documento di identità valido, preferibilmente quello indicato in fase di iscrizione, e apporre la propria firma sul registro presenze.

Coloro i quali si presentano senza documento o con un documento non valido (scaduto o senza fotografia) non sono ammessi alla prova. I candidati che non risultano presenti nel registro di iscrizione o che non hanno provveduto al pagamento del contributo non possono partecipare alla prova. Non sono altresì ammessi alla prova i candidati che risultano assenti al termine delle procedure di identificazione o comunque non ancora presenti al momento della dettatura del tema d'esame.

Al momento dell'ingresso in aula i candidati sono invitati a lasciare eventuali borse, zaini e giacche ai lati della stessa, tali oggetti rimarranno incustoditi. Eventuali dispositivi elettronici in possesso dei candidati devono essere obbligatoriamente spenti e riposti in borse o zaini; qualora ciò non sia possibile, il candidato deve consegnare tali dispositivi alla Commissione che li custodirà per tutta la durata della prova.

Al termine di tutte le operazioni sopra indicate, i partecipanti ricevono dalla Commissione di vigilanza tutto il materiale necessario per lo svolgimento della prova quali buste, fogli protocollo e penne. I candidati possono utilizzare esclusivamente il materiale fornito dalla Commissione, l'utilizzo di materiale personale invalida la prova. Tutto il materiale ricevuto va obbligatoriamente riconsegnato al termine della prova. Gli elaborati devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio siglato da un componente della Commissione esaminatrice e con penna biro nera, in modo da evitare possibilità di riconoscimento. Non è consentito l'utilizzo della matita, né dei correttori liquidi per la cancellazione.

**Qualunque tratto distintivo o di riconoscimento apposto nelle buste o nell'elaborato del candidato, invalida la prova e esclude il candidato stesso dalla prosecuzione della sessione d'esame.**

Durante lo svolgimento della prova ai candidati è fatto divieto di:

- Uscire dall'aula senza l'autorizzazione e senza la vigilanza della Commissione;
- Comunicare tra loro;
- Utilizzare o tenere a portata di mano telefoni cellulari o strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati;
- Utilizzare appunti, testi non autorizzati dalla Commissione d'esame e quant'altro sarà comunicato prima dell'inizio della prova.

Solo se autorizzati dalla Commissione i candidati possono consultare testi di legge non commentati e dizionari, ovvero quelle altre pubblicazioni che siano espressamente consentite della Commissione esaminatrice.

La Commissione e il personale addetto alla vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse e hanno la facoltà di adottare i provvedimenti necessari.



## Art. 8 – Prova Orale a distanza I Sessione 2020

Per la prima sessione 2020, l'esame di Stato è costituito da un'unica prova orale a distanza, effettuata attraverso piattaforma online.

Per lo svolgimento della prova è necessario disporre di:

- Un pc o uno smartphone con webcam e microfono;
- Una buona connessione;
- L'installazione del programma/App – **Webex** da effettuarsi entro 48 ore dalla prova.

Qualche giorno prima della prova, il candidato riceve all'indirizzo email fornito in fase di iscrizione, un invito ad un evento Webex per il giorno e l'ora stabiliti, al quale deve accedere secondo le indicazioni fornite.

Una volta effettuato l'accesso all'evento, al fine di consentire il regolare svolgimento della prova, viene chiesto al candidato di mostrare in webcam un documento di identità e di dimostrare di trovarsi in una stanza da solo. Non appena terminati gli opportuni controlli, la Commissione procede con la prova del candidato.

E' fatto divieto di utilizzare durante la prova qualunque dispositivo elettronico o qualunque strumento idoneo alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. Inoltre non è possibile consultare né tenere a portata di mano appunti e testi non autorizzati dalla Commissione d'esame.

Il candidato che disattende le disposizioni sopra citate viene immediatamente escluso dalla prova.

## Art. 9 – Criteri di valutazione e pubblicazione esiti

I criteri di valutazione delle prove sono stabiliti preliminarmente dalla Commissione esaminatrice, segnalati sui verbali e comunicati verbalmente ai candidati il giorno della prova d'esame.

Le correzioni delle prove scritte avvengono nel rispetto dell'anonimato pertanto, al fine di assicurare massima imparzialità nella valutazione delle prove, i dati anagrafici del candidato vengono apposti in busta chiusa. Solamente a conclusione delle procedure di correzione e solo dopo aver formulato il giudizio di tutti gli elaborati dei candidati, la Commissione procede all'abbinamento tra l'elaborato corretto, il voto assegnato e il candidato corrispondente.

La valutazione è espressa in cinquantesimi, la prova si considera superata se si ottiene una votazione maggiore o uguale a 30/50.

Per le prove integrative di Revisore Legale la votazione è espressa in trentesimi, dove il voto maggiore o uguale a 18/30 indica il superamento della prova scritta mentre nella prova orale l'esito positivo corrisponde ad una valutazione uguale o superiore a 21/30.

Per le professioni che prevedono lo svolgimento di più prove, l'accesso alla terza prova è consentito ai soli candidati che hanno superato **entrambe le prove precedenti**. Gli esiti della prima prova vengono resi pubblici contestualmente agli esiti della seconda prova. I candidati esonerati dallo

svolgimento della prima prova scritta accedono alla terza prova previo superamento della sola seconda prova.

Le prove orali si svolgono in seduta pubblica. La Commissione, al termine di ciascuna interrogazione, assegna il voto di merito. Al termine della seduta è data comunicazione dei voti ai candidati esaminati mediante affissione degli esiti nella sede d'esame oltre che mediante pubblicazione online.

Per la prova orale a distanza relativa alla prima sessione 2020, le votazioni vengono comunicate al termine di ogni giornata di prove secondo il calendario stabilito, mediante pubblicazione sul sito di Ateneo. La pubblicità della prova è garantita attraverso la condivisione sulla pagina degli esami di Stato di un link diretto all'evento della prova orale che consente a chiunque di assistere alle interrogazioni orali e di esserne testimone.

**Tutti gli esiti delle prove sono pubblicati sul sito di Ateneo nella sezione dedicata agli esami di Stato. Tale pubblicazione rappresenta l'unico mezzo di pubblicità legale degli esiti.**

Al termine della sessione e a seguito della consegna degli atti relativi alle operazioni d'esame, l'Ufficio Esami di Stato, effettuati gli opportuni controlli sugli atti della sessione appena conclusa, procede alla pubblicazione sull'albo online di Ateneo dell'elenco degli abilitati per l'anno di riferimento.

### Art 10 - Candidati assenti, ritirati o respinti

Il candidato risultato **assente** nella I sessione degli esami di Stato non è tenuto ad effettuare il versamento della quota di partecipazione alla II sessione programmata nello stesso anno, ma deve obbligatoriamente ripresentare la domanda di ammissione secondo le modalità di iscrizione online previste e indicate nell'art.6 del presente bando e nei termini stabiliti. Il mancato rinnovo dell'iscrizione esclude il candidato dalla partecipazione alla II sessione.

Il candidato risultato assente nella II sessione d'esame può iscriversi nuovamente alle sessioni successive ma è tenuto al pagamento dell'intera quota di ammissione.

Il candidato che si è **ritirato** volontariamente da una delle prove, rinuncia definitivamente alla possibilità di proseguire con l'esame di Stato, pertanto può iscriversi ad una sessione successiva pagando l'intera quota di iscrizione. In caso di ritiro non è previsto alcun rimborso.

Il candidato **respinto** che ha ottenuto esito negativo in una delle prove, viene automaticamente escluso dalla prosecuzione dell'esame di Stato e può iscriversi ad un'altra sessione successiva pagando l'intera quota di iscrizione.

### Art. 11 – Candidati con disabilità o esigenze particolari (Gravidanza/Allattamento/Gravi Motivi)

Il candidato con disabilità (DIS) o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) può richiedere di fruire, per il sostenimento delle prove, dei supporti specifici previsti dalle normative vigenti.

All'atto di iscrizione, il candidato che necessiti di particolari supporti deve dichiarare di essere portatore di disabilità o di disturbi specifici dell'apprendimento, inserendo nell'apposito form di caricamento documentale delle segreterie online, la documentazione necessaria.

La certificazione di disabilità deve essere:

- Rilasciata dall'INPS, ai sensi della legge nb. 118 del 30 marzo 1971 (invalidità civile);
- Oppure rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi della legge n. 104/92 e successive modificazioni (certificato di handicap);

La diagnosi di DSA deve:

- Rispondere ai criteri della Consensus Conference (2011);
- Riportare i codici nosografici, la dicitura esplicita del DSA in oggetto, contenere le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche individuali con le indicazioni delle aree di forza e debolezza;
- Deve essere rilasciata da strutture del SSN o da enti o professionisti accreditati da Regioni e da non più di 3 anni se eseguita prima della maggiore età del candidato (art. 3 L. n. 170/2010 e successivo Accordo Stato-Regioni del 24/07(2012).

Il candidato riceve in tempo utile per lo svolgimento della prova, una mail dal Servizio per gli studenti con disabilità e con DSA di Ateneo all'indirizzo di posta elettronica comunicato, con la conferma dei servizi attivati e di tutte le eventuali informazioni logistico-organizzative. Nel caso di accompagnamento e/o affiancamento, la comunicazione contiene anche l'indicazione del luogo nel quale incontrarsi col personale preposto.

I candidati che per altre esigenze particolari (donne in gravidanza/allattamento o gravi motivi di salute) necessitino di supporti o di particolari tutele per lo svolgimento delle prove, devono darne tempestiva comunicazione all'ufficio esami di Stato tramite l'indirizzo email [esamidistato@unimib.it](mailto:esamidistato@unimib.it).

## Art. 12 – Accesso agli atti

L'accesso agli atti amministrativi relativi agli esami di Stato è disciplinato dal “Regolamento di disciplina del procedimento amministrativo, del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico” di Ateneo reperibile sul sito all'indirizzo <https://www.unimib.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accesso-civico>.

## Art. 13 - Avvertenze

La domanda di iscrizione è da considerarsi a tutti gli effetti di legge come autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000. I candidati sono i soli responsabili del corretto inserimento dei dati richiesti dalle procedure di ammissione e sono pertanto tenuti a controllarne l'esattezza e ad aggiornare gli eventuali recapiti o documenti. L'università degli Studi di Milano Bicocca si riserva di effettuare le opportune verifiche sulle dichiarazioni rese.

Se a seguito del controllo emergesse la non veridicità delle dichiarazioni effettuate, si procede all'esclusione d'ufficio dall'esame di Stato (art. 21-nonies L.241/90), fermo restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000).

L'Università non ha responsabilità in caso di dispersione di eventuali comunicazioni dovute a erronea indicazione dell'indirizzo mail da parte del candidato o a disguidi telematici.

## Art 14 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicato presso l'Albo Ufficiale dell'Ateneo ed è consultabile sul sito internet dell'Università, [www.unimib.it](http://www.unimib.it) nella pagina dedicata agli esami di Stato. La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di legge.

## Art. 15 – Informativa dati personali

I dati saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR). E' possibile prendere visione della informativa al seguente link <https://www.unimib.it/informativa-studenti>.

## Art. 16 – Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art.5 della Legge 7.8.1990, n.241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è la Dott.ssa Rita Scotti – Area della Formazione e Servizi agli studenti, Capo settore Procedure Informatizzate.

## Art. 17 – Contatti

Ufficio Stage, Tirocini ed Esami di Stato

E-mail: [esamidistato@unimib.it](mailto:esamidistato@unimib.it)

PEC: [ateneo.bicocca@pec.unimib.it](mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it)

Sito internet: <https://www.unimib.it/servizi/esami-stato>

## SCHEMA

### **Dottore Commercialista – Albo A** **Esperto Contabile – Albo B**

#### **Normativa di riferimento:**

- Ordinanza ministeriale 28/12/2019, Prot. n. 1194
- Decreto ministeriale 9 settembre 1957, n.271
- Decreto 24 ottobre 1996, n.654
- Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139, Art. 46- 47

#### **Titoli di accesso:**

Possono partecipare all'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di **Dottore Commercialista**, sezione A dell'albo professionale, coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea magistrale nella classe LM56 (scienze dell'economia), diploma di laurea specialistica nella classe 84/S o di laurea magistrale nella classe LM77 (scienze economiche e aziendali), ovvero diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127.
- Avvenuto tirocinio pratico di 18 mesi presso uno studio professionale di un dottore commercialista o esperto contabile che sia iscritto all'albo da almeno 5 anni.

Possono partecipare all'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di **Esperto contabile**, sezione B dell'albo professionale, coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L18 (scienze dell'economia e della gestione aziendale) o nella classe 28 o nella classe L33 (scienze economiche).
- Avvenuto tirocinio pratico di 18 mesi presso uno studio professionale di un dottore commercialista o esperto contabile che sia iscritto all'albo da almeno 5 anni.

Per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile si applicano le disposizioni transitorie di cui all'art.71 del decreto legislativo 139/2005.

#### **Prove d'esame:**

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di **Dottore Commercialista** consistono in tre prove scritte e in una prova orale.

- La *prima prova* scritta verte sulle seguenti materie: ragioneria generale ed applicata; revisione aziendale; tecnica industriale e commerciale; tecnica bancaria; tecnica professionale; finanza aziendale
- La *seconda prova* scritta verte sulle seguenti materie: diritto privato; diritto commerciale; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto processuale civile

- La *terza prova scritta* è a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario.
- La *prova orale*, diretta all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato, verte, oltre che nelle materie oggetto delle prove scritte, anche nelle seguenti materie: informatica; sistemi informativi; economia politica; matematica e statistica; legislazione e deontologia professionale.

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di **Esperto Contabile** consistono in tre prove scritte e in una prova orale.

- La *prima prova scritta* verte sulle seguenti materie: contabilità generale; contabilità analitica e di gestione; disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati; controllo della contabilità e dei bilanci
- La *seconda prova scritta* verte sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; sistemi di informazione ed informatica; economia politica ed aziendale; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica
- La *terza prova scritta* a contenuto pratico, è costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova.
- La *prova orale* verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su questioni teorico pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio nonché aspetti di legislazione e deontologia professionale.

#### **Esonero dalla prima prova scritta:**

L'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo (Dottori Commercialisti) o alla sezione B dell'Albo (Esperti Contabili), può essere concesso esclusivamente a coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni tra Ordini territoriali e Università nella quale si è conseguito il titolo accademico.

In caso di laureati esterni verrà inoltrata all'Ateneo di provenienza una richiesta di conferma dei requisiti di carriera necessari ai fini dell'ottenimento dell'esonero; questo Ateneo non valuta nel merito le carriere accademiche svolte presso altre Università.

Qualora la conferma da parte dell'Ateneo di provenienza circa il diritto all'esonero NON venga comunicato agli uffici competenti entro la data di svolgimento della prima prova scritta, il candidato è tenuto a svolgere la prima prova. L'assenza del candidato comporta l'esclusione dall'esame di Stato. L'esito di tale prova NON verrà tenuto in considerazione qualora la conferma del diritto all'esonero venga comunicata successivamente. Tuttavia se l'Ateneo di provenienza valuta negativamente la richiesta di esonero e lo comunica dopo lo svolgimento da parte del candidato della prima prova scritta, l'esito della stessa è ritenuto valido a tutti gli effetti ai fini della prosecuzione dell'esame di Stato.

*Attenzione:* la richiesta di esonero si effettua unicamente online tramite procedura di iscrizione e l'esito di tale richiesta viene comunicata sul sito di Ateneo a seguito delle verifiche d'ufficio.

**In ogni caso non si effettuano valutazioni preventive (precedenti all'iscrizione) della carriera accademica dei candidati in funzione dell'ottenimento dell'esonero.** Le richieste di esonero pervenute oltre i termini di chiusura delle iscrizioni all'esame di Stato non potranno in nessun caso essere prese in esame.

## SCHEMA

### Prove integrative Revisore Legale

#### Normativa di riferimento:

- Ordinanza ministeriale 28/12/2019, Prot. n.1194
- Decreto ministeriale, 19 gennaio 2016, n.63, art.11
- Nota ministeriale 31 marzo 2017, n.10084

#### Titoli di accesso:

Alle prove integrative per l'esercizio della professione di Revisore Legale possono accedere coloro i quali:

- Hanno già conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile e che hanno completato il tirocinio pratico per un periodo totale pari a 36 mesi riconosciuto dal MEF;
- Intendano abilitarsi nella medesima sessione anche alla professione di dottore commercialista ed esperto e che hanno completato tirocinio pratico per un periodo totale pari a 36 mesi riconosciuto dal MEF;

I candidati, in possesso dei requisiti previsti, che chiedono di essere ammessi a partecipare contestualmente all'esame di Stato per Dottore Commercialista o di Esperto Contabile ed alle prove integrative per l'abilitazione alla professione di Revisore Legale, saranno ammessi a sostenere queste ultime solo in caso di superamento dell'esame di Stato per la professione di Dottore Commercialista o di Esperto Contabile.

#### Prove d'esame:

I candidati sono esonerati dallo svolgimento dalle prime due prove scritte, come previsto dal suindicato D.M. del MEF n. 63 del 19.01.2016, pertanto dovranno sostenere:

- Una *prova scritta a contenuto pratico* attinente l'esercizio della revisione legale (ex art. 5 comma 1 lettera c) che verte sulle seguenti materie tecnico-professionali e della revisione indicate all'art. 1 comma 1, lettera f) g) h) i) l): gestione del rischio e controllo interno, principi di revisione nazionali e internazionali, disciplina della revisione legale, deontologia professionale ed indipendenza, tecnica professionale della revisione;
- Una *prova orale* che verte sulle materie previste dall'art. 5, comma 1, lettera c, ovvero sulle medesime materie previste per la prova scritta.

**SCHEMA**  
**Psicologo – Albo A**

**Dottore in tecniche psicologiche – Albo B**  
-Per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro-  
-Per i servizi alla persona e alla comunità-

**Normativa di riferimento:**

- Ordinanza ministeriale 28/12/2019, Prot. n.1195
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328
- Decreto Ministeriale 13 gennaio 1992, n.240

**Titoli di accesso:**

Possono partecipare all'Esame di Stato per l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale Professione **Psicologo**, coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea specialistica/magistrale nella classe 58/S (DM 509/1999) o nella classe LM-51 (DM 270/2004) – Psicologia oppure laurea in Psicologia secondo l'ordinamento previgente al DM n.509 del 3.11.1999 (laurea quinquennale).
- Avvenuto tirocinio pratico annuale prescritto dall'articolo 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1991 n.239.

Possono partecipare all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale, **Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità**, coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea nella classe 34 (DM 509/1999) o nella classe L-24 (DM 270/2004) – Scienze e tecniche psicologiche
- Avvenuto tirocinio di durata di sei mesi prescritto dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n.328.

**Prove d'esame:**

L'esame di Stato per la professione di **Psicologo**, sezione A dell'albo professionale, è articolato nelle seguenti prove:

- Una prima prova scritta sui seguenti argomenti: aspetti teorici e applicativi avanzati della psicologia; progettazione di interventi complessi su casi individuali, in ambito sociale o di grandi organizzazioni, con riferimento alle problematiche della valutazione e dello sviluppo delle potenzialità personali;
- Una seconda prova scritta sui seguenti argomenti: progettazione di interventi complessi con riferimento alle problematiche della valutazione dello sviluppo delle potenzialità dei gruppi, della prevenzione del disagio psicologico, dell'assistenza e del sostegno psicologico, della riabilitazione e della promozione della salute psicologica;



- Una prova scritta applicativa, concernente la discussione di un caso relativo ad un progetto di intervento su individui ovvero in strutture complesse;
- Una prova orale sugli argomenti della prova scritta e su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Per la professione di **Dottore in Tecniche Psicologiche**, Sezione B dell'Albo l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- Una prova scritta vertente sulla conoscenza di base delle discipline psicologiche e dei metodi di indagine e di intervento;
- Una seconda prova scritta vertente su discipline e metodi caratterizzanti il settore;
- Una prova pratica in tema di definizione e articolazione dello specifico intervento professionale all'interno di un progetto proposto dalla commissione;
- Una prova orale consistente nella discussione delle prove scritte e della prova pratica, e nella esposizione dell'attività svolta durante il praticantato, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

## SCHEMA

### Ingegnere dell'Informazione – Albo A Ingegnere dell'Informazione Junior – Albo B

#### Normativa di riferimento:

- Ordinanza ministeriale 28/12/2019, Prot. n.1195
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328

#### Titoli di accesso:

Per accedere all'Esame di Stato per **Ingegnere dell'Informazione**, sezione A dell'Albo, è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- Laurea Magistrale (DM 270/04) nelle classi: LM-18 Informatica, LM-21 Ingegneria Biomedica, LM-25 Ingegneria dell'Automazione, LM-26 Ingegneria della Sicurezza, LM-27 Ingegneria delle Telecomunicazioni, LM-29 Ingegneria Elettronica, LM-31 Ingegneria Gestionale, LM-32 Ingegneria Informatica;
- Laurea Specialistica (DM 509/99) nelle classi: 23/S Informatica, 26/S Ingegneria Biomedica, 29/S Ingegneria dell'Automazione, 30/S Ingegneria delle Telecomunicazioni, 32/S Ingegneria Elettronica, 34/S Ingegneria Gestionale, 35/S Ingegneria Informatica;
- Laurea Vecchio Ordinamento in: Ingegneria Biomedica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica, Ingegneria Medica.

*Nota bene:* a seguito dell'Ordinanza del Consiglio di Stato N. 04229/2010, che sospende, in via cautelare, la sentenza del TAR del Lazio N. 08046/2010, non possono essere ammessi all'esame di Stato per Ingegnere i possessori della laurea in Informatica e in Scienze dell'informazione Vecchio Ordinamento (ante D.M. 509/99).

Per accedere all'Esame di Stato per **Ingegnere dell'Informazione Junior**, sezione B dell'Albo, è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- Classe 9 (DM 509/1999) o L-8 (DM 270/2004) - Ingegneria dell'informazione
- Classe 26 (DM 509/1999) o L-31 (DM 270/2004) - Scienze e tecnologie informatiche

Ovvero Diploma Universitario Triennale in:

- Ingegneria delle Telecomunicazioni
- Ingegneria dell'Automazione
- Ingegneria Elettronica
- Ingegneria Informatica
- Ingegneria Logistica e della Produzione
- Ingegneria Biomedica
- Economia e Ingegneria della Qualità

Prove d'esame:

L'esame di Stato per la professione di **Ingegnere dell'Informazione**, Sezione A dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:

- Una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
- Una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
- Una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- Una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.

Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta, purché il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta l'iscrizione.

L'esame di Stato per la professione di **Ingegnere dell'Informazione Junior**, Sezione B dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:

- Una **prova scritta** relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
- Una **seconda prova scritta** nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
- Una **prova orale** nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- Una **prova pratica di progettazione** nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.

## SCHEMA

### Assistente Sociale Specialista – Albo A Assistente Sociale – Albo B

#### Normativa di riferimento:

- Ordinanza ministeriale 28/12/2019, Prot. n.1195
- Decreto 30 marzo 1988, n.155
- dall'art. 22 e 23 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328

#### Titoli di accesso:

Possono partecipare all'Esame di Stato per la professione di **Assistente Sociale Specialista**, sezione A dell'albo professionale coloro che abbiano conseguito:

- Laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (DM 509/1999)
- Laurea magistrale nella classe LM-87 - Servizio sociale e politiche sociali (DM 270/2004)

Possono altresì partecipare coloro che, non in possesso di laurea specialistica/magistrale, siano iscritti all'Albo, ai sensi della normativa previgente, da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del DPR 328/2001 e che abbiano svolto per almeno 5 anni le funzioni di cui all'art. 21 comma 2 del DPR 328/2001.

Possono partecipare all'Esame di Stato per la professione di **Assistente Sociale**, sezione B dell'albo professionale coloro che abbiano conseguito:

- Diploma Universitario in Servizio Sociale
- Laurea nella Classe 6 - Scienze del servizio sociale (DM 509/1999)
- Laurea nella Classe L-39 - Servizio Sociale (DM 270/2004)

#### Prove d'esame:

Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di **Assistente Sociale Specialista**, sezione A dell'Albo, consistono in:

- Una *prima prova* scritta sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi valutativa e di supervisione di servizi e di politiche dell'assistenza sociale.
- Una *seconda prova* scritta applicativa sui seguenti argomenti: analisi valutativa di un caso di programmazione e gestione di servizi sociali; discussione e formulazione di piani o programmi per il raggiungimento di obiettivi strategici definiti dalla commissione esaminatrice.
- Una *prova orale* sui seguenti argomenti: discussione dell'elaborato scritto; argomenti teorico-pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio; legislazione e deontologia professionale.

Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di **Assistente Sociale**, sezione B dell'Albo, consistono in:

- Una *prima prova* scritta nelle seguenti materie o argomenti: aspetti teorici e applicativi delle discipline dell'area di servizio sociale; principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali del servizio sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale;
- Una *seconda prova* scritta nelle seguenti materie o argomenti: principi di politica sociale; principi e metodi di organizzazione e offerta di servizi sociali;
- Una *prova orale* sulle seguenti materie o argomenti; legislazione e deontologia professionale; discussione dell'elaborato scritto; esame critico dell'attività svolta durante il tirocinio professionale;
- Una *prova pratica* nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione nelle materie di cui alla lettera a)